SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 2 ottobre 1992 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 1992.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sen. prof. Franco Reviglio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1992, con il quale il sen. prof. Franco Reviglio è stato nominato Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sen. prof. Franco Reviglio, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri ed alle regioni, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) l'azione del Governo riguardante l'intervento pubblico nel Mezzogiorno;

b) gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative relative al Mezzogiorno, anche d'intesa con altri Ministri le cui attribuzioni riguardino azioni specificamente finalizzate agli stessi territori, vigilando sulla loro corretta e tempestiva attuazione;

c) il tempestivo impiego delle risorse finanziarie destinate al Mezzogiorno e le misure di carattere procedimentale volte alla loro più efficace utilizzazione;

d) gli studi, l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione di dati, nonché l'analisi e le informazioni sulle azioni destinate al Mezzogiorno;

e) la coerenza tra le azioni pubbliche centrali, regionali e locali destinate al Mezzogiorno e gli indirizzi del programma di Governo;

f) la coerenza agli indirizzi legislativi e al programma di Governo nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1992

Il Presidente: AMATO

92A4504

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 1992.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane on. avv. Carmelo Conte.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1992, con il quale al Ministro senza portafoglio on. avv. Carmelo Conte è stato conferito l'incarico per i problemi delle aree urbane;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane, on. avv. Carmelo Conte, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza, di verifica e controllo, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) la base conoscitiva e progettuale e gli strumenti per il potenziamento o la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi nelle aree urbane e nelle aree metropolitane del Paese e tra di esse, ivi comprese le reti di accessibilità informatica;

b) la definizione e l'attuazione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi nazionali e locali nelle aree urbane e metropolitane, con particolare riferimento agli interventi riguardanti la tutela ed il risanamento dell'ambiente e dei beni artistici e storici, nonché la politica della casa e del recupero dei centri storici anche attraverso la promozione di intese ed accordi di programma e programmi integrati di intervento;

c) la promozione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi di completamento e potenziamento di sistemi integrati di trasporto nelle aree urbane e metropolitane e tra di esse, anche con riferimento alla integrazione con i sistemi europei, sulla base delle direttive del CIPET e delle indicazioni del Piano generale dei trasporti;

d) gli interventi dell'amministrazione centrale volti alla delocalizzazione di attività amministrative e produttive, al riutilizzo delle aree dismesse, al contenimento di emissioni e rumori nocivi, attraverso idonee misure, nel rispetto delle autonomie regionali e locali ed anche mediante intese ed accordi di programma;

e) lo studio e la realizzazione di programmi integrati di residenze, di opere pubbliche, infrastrutture e ogni altro intervento per la soluzione di specifici problemi delle aree urbane, con la partecipazione, nei rispettivi ambiti di competenza, di amministrazioni pubbliche, di aziende autonome, di enti pubblici, anche economici, ed eventualmente di soggetti privati, prevedendo eventuali poteri sostitutivi in caso di inadempimenti e ritardi;

f) le attività inerenti la programmazione dello sviluppo e della infrastrutturazione delle aree urbane meridionali, nonché la predisposizione dei programmi relativi ai progetti strategici inerenti le aree stesse ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, i relativi accordi di programma e la partecipazione ai medesimi;

g) l'intesa di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, relativamente alle attività connesse alla gestione delle aree urbane;

h) il finanziamento degli interventi di cui ai punti precedenti e la determinazione dei relativi criteri, attivando le disponibilità già fissate nelle leggi di bilancio e finanziaria, nonché favorendo nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi quadro con aziende ed istituti di credito;

i) la predisposizione di tutti gli interventi, legislativi ed amministrativi, riguardanti la definizione, l'assetto e la gestione delle aree urbane e metropolitane anche per l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142;

l) la promozione di specifiche iniziative normative per la riforma della legislazione urbanistica, la disciplina dei suoli e la politica della casa;

m) l'istituzione di comitati ed altri organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico nelle materie attinenti al trasporto rapido di massa ed alla gestione delle aree urbane e delle aree metropolitane, nonché all'urbanistica, con particolare riferimento alle aree urbane ad alta tensione abitativa ed ai centri storici;

n) l'individuazione di soluzioni ottimali ai problemi delle aree urbane e metropolitane, anche attraverso l'istituzione di sedi collegiali di consultazione, curando il raccordo tra gli enti territoriali, le amministrazioni pubbliche, le aziende autonome e gli enti pubblici, anche economici, operanti nelle medesime aree;

o) la designazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

p) intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle predette materie, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

q) l'Ente esposizione universale (E.U.R.) di Roma e le iniziative per il potenziamento delle strutture e dell'attività del medesimo.

Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare, dalla legge 24 marzo 1989, n. 122; dal decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246; dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205; dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396; dalla legge 18 marzo 1991, n. 99; dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1992

Il Presidente: AMATO

92A4505

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1992.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro del tesoro incaricato per la funzione pubblica prof. Piero Barucci.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1992, con il quale è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica al Ministro del tesoro prof. Piero Barucci;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro incaricato per la funzione pubblica prof. Piero Barucci è delegato ad esercitare, direttamente o per il tramite del Sottosegretario di Stato on. Maurizio Sacconi, le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) le riforme della pubblica amministrazione;

b) il riordinamento di settori della pubblica amministrazione e l'organizzazione dei relativi servizi, con particolare riferimento a procedure e mezzi informatici;

c) le misure di carattere generale inerenti la fattibilità amministrativa delle leggi;

d) le misure organizzative e funzionali finalizzate a sviluppare l'informazione sulle attività all'interno della pubblica amministrazione e nei rapporti con il cittadino;

e) le misure di carattere generale inerenti sedi di lavoro, servizi sociali e strutture della pubblica amministrazione;

f) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, e, in particolare, la coerenza agli indirizzi legislativi e del programma di Governo nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 27 della predetta legge;

g) i provvedimenti inerenti il pubblico impiego;

h) l'impiego ottimale e la mobilità del personale nell'ambito della pubblica amministrazione;

i) la Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con esclusione delle competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 4, terzo comma, 7, primo comma, e 9, primo comma, del medesimo decreto;

l) il Consiglio superiore della pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328;

m) l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché delle altre leggi di soppressione e riordinamento di enti pubblici;

n) la materia dell'occupazione nella pubblica amministrazione;

o) la gestione dei ruoli unici e la presidenza del consiglio di amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, nonché l'attuazione dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

p) la presidenza della conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e a quelli di organizzazione e metodo dei singoli Ministeri;

q) i casi di conflitto di lavoro riguardanti dipendenti pubblici dei comparti individuati con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1992

Il Presidente: AMATO

92A4506

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 marzo 1992.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario di terapisti della riabilitazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di terapisti della riabilitazione espresso nell'adunanza del 13 marzo 1992;

Sentiti gli ordini professionali;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XL-*bis* del medesimo, la tabella XLI, relativa al corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario di terapista della riabilitazione.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia può rilasciare l'anzidetto diploma universitario di terapista della riabilitazione.

Dopo la tabella XL-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabellaXLI, relativa al diploma universitario di terapista della riabilitazione.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1992

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992
Registro n. 14 Università, foglio n. 141

ALLEGATO

Tabella XLI

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 1.

Finalità, organizzazione generale, norme di accesso

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 2.

Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre), e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA A: *Propedeutica* (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:
infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:
riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre:

AREA B: *Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:
chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:
anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

AREA C: *Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria* (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:
chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:
neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:
psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:
neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

II Anno - II semestre:

AREA D: *Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali* (crediti 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatolgia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:
medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:
ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre:

AREA E: *Metodi e tecniche della riabilitazione* (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:
cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:
patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO.

III Anno - II semestre:

AREA F: *Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria* (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuoromotoria:
tecniche di riabilitazione neuoromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:
psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.

III Anno - II semestre:

AREA G: *Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica* (crediti 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'appartato locomotore:
tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:
tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 3.

Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale

1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il Ministro: RUBERTI

92A4450

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università dagli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per gli anni 1991-93, ed in particolare l'art. 11 relativo alle proposte di istituzione *ex novo* di diplomi universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 31 gennaio 1992, con il quale è stata concessa all'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti l'autorizzazione prescritta dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 ad istituire i corsi di diploma universitario;

Visti i pareri espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 23 e del 25 giugno 1992;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici, convalidate dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

a) all'art. 6 «articolazione dell'Università e organizzazione» il terzo e il quarto rigo vengono così riformulati: «facoltà di medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e con il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche»;

b) dopo l'art. 366 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche:

Art. 367. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

Art. 368. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 369. — In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservazione delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservato ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati all'ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica;

d) area critica;

e) assistenza domiciliare;

f) assistenza domiciliare geriatrica;

g) psichiatria e salute mentale;

h) funzione didattiche e direttive (caposala);

i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;

m) pediatria e neonatologia;

n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

Art. 370. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

Art. 371. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al 1° anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al 1° anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati in scuole per infermieri professionali, in corsi di diplomi universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del 1° anno di corso.

Art. 372. — L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del 2° anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al 3° anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 373. — Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento, attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (1° anno 650 ore, 2° anno 620 ore, 3° anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel 1° anno (360 per semestre), 900 ore nel 2° anno (450 per semestre), 1250 ore nel 3° anno (625 per semestre).

Art. 374. — Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discpline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Art. 375. — Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al 1° anno.

Art. 376. — Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di una anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Art. 377. — Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Art. 378. — Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno - 1° semestre:

AREA A. *Propedeutica* (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:
infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

1° Anno - 2° semestre:

AREA B. *Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche* (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

2° *Anno*:

AREA C. *Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing* (12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

1° semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri servizi ambulatoriali e territoriali.

2° semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria;
odontoiatria preventiva;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deonotologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;
pluericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

3° *Anno* - Indirizzo in assistenza generale:

AREA D. *Infermieristica speciale* (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatori e per la successiva specializzazione settoriale.

1° semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:

medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria;
medicina d'urgenza;
chirurgia pediatrica;
chirurgia maxillo-facciale.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica;
cardiologia;
gastroenterologia.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

2° semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale;
endocrinologia;
nefrologia;
urologia;
neurologia;
neurochirurgia;
psichiatria.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - Indirizzo in assistenza generale pediatrica:

AREA E. *Infermieristica speciale pediatrica* (crediti 12.0)

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

1° semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

2° semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - Indirizzo in assistenza generale ostetrica:

AREA F. *Infermieristica speciale ostetrica* (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

1° semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato d'infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

2° semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 379. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in sovrannumero.

Art. 380. — La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Art. 381. — Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 382. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 383. — La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 384. — La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Art. 385. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 28 luglio 1992

Il pro-rettore: CUCCURULLO

92A4448

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 10 giugno 1992 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Philip Henry Davan Wetton, console generale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Milano;

Ronald Charles Gully Harrison, console generale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Napoli;

Antonella Maria Cristina Silvestri, vice console onorario del Regno di Danimarca a Taormina;

Erik Klingenberg, console generale onorario del Regno di Danimarca a Napoli;

Irene Salcher Cillari, console onorario di Austria a Palermo;

Maria Lucia De Galan, console generale della Repubblica di Colombia a Milano;

Amalia Mariategui Succar, console generale della Repubblica del Perù a Roma;

Nicolaos Tsamados, console generale della Repubblica Ellenica a Napoli;

Dimitrios Kypreos, console generale della Repubblica Ellenica a Milano;

Susumo Akiyama, console generale del Giappone a Milano;

Nicolaus A. Kamp, console generale onorario del Regno dei Paesi Bassi a Firenze;

Norberto Vidal, console generale della Repubblica Argentina a Milano;

Luis A. Luini, console generale della Repubblica Argentina a Roma;

Marisa S. Lino, console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze;

Anthony Leggio, console generale degli Stati Uniti d'America a Genova;

Richard S. Mann, console generale degli Stati Uniti d'America a Palermo;

Michael Rudolf Engelhard, console generale della Repubblica Federale di Germania a Milano;

Karl Koehler, console generale della Repubblica Federale di Germania a Palermo.

92A4476

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 24 agosto 1992 in favore dei lavoratori licenziati per attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) *S.p.a. Calzaturificio Apice*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 20 dicembre 1985 al 16 giugno 1988:

periodo: dal 14 dicembre 1990 al 13 giugno 1991;
CIPI 26 novembre 1982: dal 28 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

2) *S.p.a. Calzaturificio Apice*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 20 dicembre 1985 al 16 giugno 1988:

periodo: dal 14 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 novembre 1982: dal 28 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

3) *S.a.s. Calzaturificio Italshoes*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 16 dicembre 1986 all'11 giugno 1988:

periodo: dal 9 dicembre 1990 all'8 giugno 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 2 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

4) *S.a.s. Calzaturificio Italshoes*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 16 dicembre 1986 all'11 giugno 1988:

periodo: dal 9 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 2 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 i lavoratori licenziati, già percettori fino all'11 agosto 1991 del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 427/75 nei comuni di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro), continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a 27 mesi ridotto del numero massimo di 180 giorni.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 luglio 1991 dal dipartimento dell'aeronautica militare americana di Tempio Pausania - Cantiere Monte Limbara, in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di una proroga del trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 31 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992, l'art. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 gennaio 1991 dalla base U.S.A.F. di San Vito dei Normanni (Brindisi) (Army e Air Force Exchange Service e Department of the Air Force) in conseguenza di ristrutturazione dell'organismo, dispone la corresponsione di una proroga del trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 14 luglio 1991.

Con l'art. 2 la corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata fino al 13 gennaio 1992.

Con l'art. 3 la corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 è prorogata fino al 12 luglio 1992.

Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 12004 e n. 12005 del 3 marzo 1992; i decreti ministeriali n. 12167 e n. 12168 del 12 giugno 1992.

92A4455

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calogero Pecoraro, in Napoli, al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 24 agosto 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Calogero Pecoraro, con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dall'11 maggio 1992 all'8 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

92A4456

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, con sede e stabilimento in Milano, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare della proroga del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 25 febbraio 1992 al 24 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Editoriale Bresciana, con sede e stabilimento in Brescia, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare della proroga del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 febbraio 1993.

92A4454

Proroga del mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati

Con decreto ministeriale 10 settembre 1992 è stato prorogato il mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.), nella persona dell'avvocato Franco De Bernardinis.

92A4477

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale di Merano 1992

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 27 settembre 1992 e dell'abbinamento alla classifica finale della corsa ippica «53ª Gran premio Merano»:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie O n. 55661 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Miocamen»;

2) Biglietto serie B n. 93006 di lire 300 milioni abbinato al cavallo «Une Risette»;

3) Biglietto serie AA n. 96952 di lire 150 milioni abbinato al cavallo «Uskash»;

Premi di lire 40 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

Biglietto	serie	B	n. 44188	Biglietto	serie	I	n. 040
Biglietto	serie	E	n. 32890	Biglietto	serie	I	n. 310
Biglietto	serie	E	n. 57830	Biglietto	serie	Q	n. 522
Biglietto	serie	F	n. 20947	Biglietto	serie	R	n. 685
Biglietto	serie	F	n. 21021	Biglietto	serie	AA	n. 539
Biglietto	serie	G	n. 08642	Biglietto	serie	AD	n. 635
Biglietto	serie	G	n. 20313				

B) *Premi di seconda categoria* di lire 30 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

Biglietto	serie	C	n. 88856	Biglietto	serie	R	n. 880
Biglietto	serie	D	n. 42507	Biglietto	serie	S	n. 600
Biglietto	serie	M	n. 55642	Biglietto	serie	T	n. 599
Biglietto	serie	M	n. 73632	Biglietto	serie	AA	n. 397
Biglietto	serie	N	n. 47770	Biglietto	serie	AA	n. 407

C) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie O n. 55661 L. 3.000.000

2) Biglietto serie B n. 93006 L. 2.000.000

3) Biglietto serie AA n. 96952 L. 1.000.000

4) Ai rivenditori degli ulteriori 13 premi di prima categoria L. 600.000 ciascuno.

5) Ai rivenditori dei 10 biglietti vincenti i premi di seconda categoria L. 400.000 ciascuno.

92A4502

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 30 settembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Si comunicano i cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Dollaro USA	1237,98
ECU	1717,70
Marco tedesco	878
Franco francese	259,81
Lira sterlina	2198,03
Fiorino olandese	779,49
Franco belga	42,62
Peseta spagnola	12,502
Corona danese	226,69
Lira irlandese	2307,35
Dracma greca	6,817
Escudo portoghese	9,864
Dollaro canadese	989,59
Yen giapponese	10,351
Franco svizzero	1006,08
Scellino austriaco	124,80
Corona norvegese	216,22
Corona svedese	234,02
Marco finlandese	276,33
Dollaro australiano	882,31

92A4517

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1992 recante: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1992 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1992).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 8, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato il controvalore in lire italiane del Dinaro Baharain nel senso che dove è scritto: «Lit. *2.933,765*», si legga: «Lit. *2.993,765*».

92A4460

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste concernente: «Autorizzazione alla S.p.a. "Mercurio autovetture" ad ampliare il proprio magazzino generale di deposito». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 26 settembre 1992).

L'intestazione del comunicato citato in epigrafe riportata nel sommario ed alla pag. 11, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificata nel senso che dove è scritto: «*Ministero dell'agricoltura e delle foreste*», si legga: «*Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*».

92A4461

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione . . . . L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200